

AGEVOLAZIONI

Restyling per le OP – fondi di esercizio e programmi operativi

di Luigi Scappini

In due precedenti contributi abbiamo analizzato alcune novità introdotte con il [decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017](#), emanato dal **Mipaaf**, che vanno a modificare le regole relative alle **OP** operanti nel settore dell'**ortofrutta**.

Terminiamo l'analisi andando a descrivere le novità che concernono i **fondi di esercizio** e i **programmi operativi** delle OP, cuore pulsante delle stesse; infatti, gli aiuti finanziari erogati dall'Unione Europea, ruotano intorno a tali elementi.

In particolare, il **fondo di esercizio** è previsto dall'[articolo 32 Regolamento 1308/2013](#) che ne individua le **fonti di approvvigionamento** sia nei **contributi** erogati direttamente dai **soci** aderenti all'organizzazione, sia nel **sostegno** finanziario dell'**Unione Europea**, tuttavia, in questo caso, si rende, per espressa previsione normativa, **necessaria** le previsione di **programmi operativi** che rappresentano, ovviamente, gli unici programmi finanziabili con il fondo di esercizio stesso.

Tale **fondo di esercizio**, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto](#), viene **calcolato** in ragione della **VPC** dei **soci**, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1° gennaio dell'anno successivo.

A tal fine, è fatto onore della OP procedere alla comunicazione alla Regione, nonché all'organismo pagatore di competenza, a mezzo del **portale SIAN**:

1. della compagine sociale al 1° gennaio dello stesso anno e
2. della compagine sociale del periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il fondo di esercizio può essere utilizzato esclusivamente per operare in riferimento ai programmi operativi **presentati e approvati**.

A tal fine, ai sensi del successivo [articolo 16](#) del decreto, è previsto che, nel caso di **programmi operativi poliennali**, la **domanda** sia presentata, ai fini dell'approvazione, alla Regione di riferimento, nel **termine del 30 settembre** dell'anno **precedente** a quello di realizzazione del programma, domanda che deve essere caricata nel SIAN entro il 31 ottobre. Le Regioni procederanno a comunicare la decisione presa entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della domanda.

Come previsto dall'[articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017](#), è data **facoltà** alle singole

OP di poter procedere a una **revisione** dei **programmi operativi** a mezzo di una domanda di modifica. La modifica, ovviamente, deve riguardare l'anno successivo e la relativa domanda segue le medesime tempistiche del piano poliennale ordinario (30 settembre e 30 ottobre).

Le **modifiche** ai programmi operativi possono avere a oggetto:

1. il **contenuto** del **programma** operativo;
2. gli **obiettivi** che possono aumentare come diminuire;
3. la **predisposizione** del **programma esecutivo** per l'anno successivo nonché l'adeguamento del fondo di esercizio e
4. la **durata** del programma poliennale che può avere una durata **minima** di **3 anni** e **massima** di **5**.

Sempre in base all'[**articolo 34 del Regolamento delegato 891/2017**](#), è possibile procedere alle **modifiche** anche in **corso d'anno**. In questo caso, i tempi di presentazione si restringono in quanto la domanda deve essere presentata entro il 15 settembre e caricata sul portale del SIAN entro il 1° ottobre.

La **modifica** in corso d'anno si manifesta nei seguenti casi:

1. **inserimento** o **sostituzione** di nuove **misure, azioni** o **interventi**;
2. **attuazione parziale** di programmi che non può comunque comportare una **riduzione** di **spesa** in misura superiore al **50%** dell'ammontare complessivo autorizzato per l'anno;
3. **modifica** della **spesa** relativa a una **misura** che comporta una variazione superiore al **20%** dell'importo approvato;
4. **modifica** della spesa relativa a una **azione** in misura superiore al **25%** dell'importo approvato;
5. **modifica** del valore della **VPC** per errori evidenti;
6. **incremento** del **fondo di esercizio** nel limite massimo del **25%** dell'originario.

A questi aiuti, per effetto di quanto previsto dall'[**articolo 9 del Regolamento di esecuzione 892/2017**](#), è possibile sommare, a mezzo di una domanda da presentare nel termine del 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche l'**aiuto finanziario nazionale** di cui all'[**articolo 35, Regolamento 1308/2013**](#), nel caso in cui la produzione ortofrutticola sia commercializzata in misura inferiore al 20% dell'intera produzione regionale.

Da ultimo, molto importante è quanto previsto dai successivi [**articoli 20**](#) e seguenti con i quali il Legislatore cerca di prevenire e comunque contenere eventuali **crisi del settore**, infatti, viene stabilito che i **programmi** operativi possono **prevedere investimenti** tesi a rendere più efficace la gestione dei volumi di prodotto immessi sul mercato, come **piani assicurativi** in caso di perdite per eventi calamitosi o lo stesso **ritiro** dal **mercato** del **prodotto**.

In tale ultima ipotesi, i successivi [**articoli 21**](#) e [**22**](#) del decreto si occupano di stabilire la possibile **destinazione** dei prodotti che può essere quella della **beneficienza** oppure

dell'utilizzo per la **nutrizione degli animali** o per la **produzione di energia da biomasse**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)